

Spett. le

In ottemperanza al

La Società COTRAL S.p.A.,
con sede in Roma, via B. Alimena n. 105
di seguito per brevità denominata Società
affida alla

.....
di seguito per brevità denominato Appaltatore
la seguente fornitura :

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente contratto il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e degli ulteriori servizi accessori, a richiesta e non, specificati nel Capitolato Speciale "Servizio di noleggio globale a lungo termine di veicoli senza conducente", (Edizione 2° - terzo aggiornamento 2017).

Art. 2- Importo contrattuale

L'importo complessivo del presente contratto è pari ad € (/00) più IVA.

Art. 3 - Durata della fornitura

La durata dell'appalto è di 48 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Cotral si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni contrattuali, il servizio per ulteriori 6 mesi.

Art. 4 – Disciplina del rapporto

Il rapporto contrattuale, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dalla presente lettera-contratto, è altresì disciplinato dall'offerta economica dell'Appaltatore presentata in sede di gara, dal Capitolato Speciale denominato "Servizio di noleggio globale a lungo termine di veicoli senza conducente", (Edizione 2° - terzo aggiornamento 2017) con i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non sono ad esso materialmente allegati.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio/ fornitura

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere eseguito secondo le modalità e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale "Servizio di noleggio globale a lungo termine di veicoli senza conducente" (Edizione 2° - terzo aggiornamento 2017).

Art. 6 – Prescrizioni relative al personale dipendente dell'impresa

Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso dell'appalto, nonché da quello integrativo territoriale vigente nel luogo in cui si svolgono i lavori, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.) provvedono, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi nei confronti del personale.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Art. 7 - Oneri, obblighi spese ed adempimenti a carico dell'impresa

E' a carico dell'Appaltatore, è quindi compreso e compensato dai prezzi contrattuali, qualsivoglia responsabilità onere e/o obbligo e/o spesa e/o adempimento di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche se non previsto nel presente Capitolato Speciale, ma che comunque l'Appaltatore debba sostenere o abbia sostenuto per qualsivoglia motivo connesso direttamente o indirettamente all'obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d'arte, nell'assoluto rispetto della vigente normativa in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché nel rispetto del Capitolato Speciale.

Art. 8 - Controlli

La Società si riserva il diritto di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alla verifica sulla piena e corretta esecuzione del contratto nonché alla corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 9 - Protocollo dei rapporti e procedure

Il Fornitore aggiudicatario della gara, dovrà concordare con la Cotral le procedure operative e la relativa modulistica che verrà usata per l'espletamento ed ottenimento dei servizi e per i rapporti tra le parti.

Tali procedure, che riguarderanno sia Cotral sia il Fornitore, non dovranno essere in contrasto con il contenuto del Capitolato, con il Contratto di noleggio e suoi allegati e non dovranno essere penalizzanti per nessuna delle due parti, mirando invece a rendere chiaro e univoco il flusso delle informazioni ed i comportamenti di ambo le parti.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, la fatturazione relativa alla prestazione dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria del raggruppamento.

Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento.

Si applica il D.lgs n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs n. 192/2012.

Per la disciplina della contabilizzazione e fatturazione si rinvia al Capitolato Speciale.

Art. 10 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei compensi dovuti avverrà secondo le seguenti scadenze temporali:

Alla scadenza di ciascun mese, a partire dal primo, l'impresa aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura per l'importo mensile offerto in sede di gara e desunto dal modello di offerta.

Il pagamento delle fatture, fiscalmente regolarizzate, sarà effettuato mediante una delle seguenti modalità:

a. a mezzo accreditamento in conto corrente postale intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura,

b. a mezzo accreditamento in conto corrente bancario intestato all'Appaltatore, i cui estremi dovranno essere indicati in fattura.

Per il pagamento delle fatture si applica il D.lgs 231/2002 così come modificato dal D.lgs n.192/2012. Le fatture saranno liquidate subordinatamente al *benestare*, da parte del Responsabile del Servizio del Committente, in ordine:

a) alla esattezza degli importi delle fatture relative al periodo di riferimento, per quanto attinente alle prestazioni effettivamente rese;

b) alla sussistenza di motivi per l'applicazione di penalità.

In presenza di una delle condizioni previste al precedente punto, gli importi relativi saranno detratti in ordine prioritario:

- 1) dalle altre fatture, relative al servizio ammesse al pagamento;
- 2) dalla cauzione, nel qual caso la medesima deve essere reintegrata fino alla concorrenza del 100% dell'importo prescritto.

Le fatture devono essere inviate, entro sette giorni dall'emissione, a mezzo PEC all'indirizzo pec.fatture@cotral.legalmail.it.

La fattura dovrà prevedere la ritenuta dello 0,50 per cento e le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del collaudo finale/verifica di conformità.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di gara un raggruppamento temporaneo di imprese, la fatturazione relativa alle prestazioni dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria del Raggruppamento.

Il pagamento delle fatture avverrà esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento.

Art. 11 – Interessi di mora

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 231/2002 così come modificato dal D.lgs. n.192/2012, in caso di ritardato pagamento verranno applicati interessi moratori nella misura del tasso legale di mora vigente al momento della maturazione degli interessi medesimi.

Art. 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla commessa.

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari è stato attribuito il CIG n.....

Qualora l'Appaltatore non adempia gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Art. 13– Penalità

La Società si riserva la facoltà di applicare le penalità di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale.

Art. 14 – Risoluzione

La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per fatto o causa dovuti all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penalità e il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari all'10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- verificarsi di due inesatti adempimenti contrattuali, che causino danno patrimoniale, sanzioni a carico della Società., ritardi nel rispetto delle scadenze di legge e normativa complementare;
- cessione totale o parziale dell'appalto;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- azione giudiziaria nei confronti della Società per causa dell'Appaltatore;
- avvio di procedure concorsuali;
- frode, colpa grave, grave negligenza.

In ogni altro caso di riscontro, con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza, di disservizi, anomalie, negligenza, mancata rispondenza della fornitura effettuata ai requisiti e prescrizione del presente contratto, la Società procederà a diffidare

l'Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui devono cessare le cause che motivarono la diffida, nonché l'avvertimento che – in caso di inosservanza – si darà al luogo la risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore. Il permanere delle stesse cause che motivarono la diffida, sotto pena di risoluzione, oltre i termini indicati nella diffida medesima, così come il ripetersi delle stesse cause costituirà motivo di risoluzione del contratto in danno della Appaltatore.

La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento del danno extracontrattuale.

La risoluzione del contratto, per fatto o causa dovuti dall'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati alla Società.

Con la risoluzione del contratto la Società ha diritto ad affidare la fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 – Recesso

La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) per giusta causa;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio;
- d) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- e) in caso di fallimento dell'Appaltatore;
- f) in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti;
- g) in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h) in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- i) in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e la Società non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- l) in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora la società non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà ricevuta dall'Appaltatore. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società.

In caso di recesso da parte della Società, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cc.

Art. 16 - Sospensioni per causa di forza maggiore

Potranno essere riconosciute sospensioni del servizio solo per le seguenti cause di forza maggiore:

- calamità naturali;
- scioperi documentati dal personale dell'assuntore.

Il ricorrere durante l'esecuzione della fornitura durante le circostanze di forza maggiore deve essere denunciato e dimostrato tempestivamente dall'impresa. Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti della Società non potranno costituire giustificati motivi per la sospensione o ritardi nella esecuzione delle consegne.

Art. 17 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 20 del Capitolato Speciale.

Art. 18 – Divieto di cessione dell'appalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La violazione del suddetto divieto comporterà il diritto per la Società di risolvere *ipso jure* il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per colpa dell'Appaltatore; tramite semplice comunicazione scritta inviata mediante a.r., con diritto della società a pretendere il pagamento di ogni spesa sostenuta ed il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 19 – Cessione dei crediti

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Società, manifestato, ai sensi del comma 13 del predetto articolo.

Art. 20 – Cauzione definitiva

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Affidataria ha costituito una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari a:

€ (euro.....), pari al% dell'importo contrattuale, giusta fideiussione o deposito bancario n.....rilasciata/o da..... in data.....

O in alternativa in quanto impresa certificata, ai sensi dell'art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di:

€ (euro), pari al% dell'importo contrattuale, giusta fideiussione o deposito bancario n.....rilasciata/o da..... in data.....

La cauzione resterà vincolata in favore della Società fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata nei termini di legge, risolta ogni eventuale controversia, al termine della esecuzione del contratto.

Tale garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Società.

Art. 21 – Riservatezza e Privacy

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.

L'Appaltatore è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, fornitori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Appaltatore, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Appaltatore che del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Società azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore manterrà e terrà indenne la Società assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata.

Art. 23 – Gestione interna del contratto

La Società indica quale struttura responsabile per la gestione del presente contratto la Servizio Facility e Energy Management.

Art. 24 - Codici fiscali e partite IVA

La Società dichiara che il proprio numero di codice fiscale e partita IVA è 06043731006. L'Appaltatore dichiara che il proprio numero di codice fiscale e di partita IVA è

Art. 25 - Coordinate bancarie

I pagamenti devono essere effettuati all'Appaltatore con rimesse sul c/c n..... pressoABI
....., CAB n. IBAN

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Società le eventuali variazioni che dovessero intervenire nelle coordinate bancarie e dichiara fin d'ora, in difetto di formale notificazione, di esonerare la Società da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 26 - Domicilio del contraente

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati forniti dall'Appaltatore sono dalla Società trattati per le finalità connesse alla gestione del contratto.

L' Appaltatore ha la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto stesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obbligo di conservazione della documentazione commerciale.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Società in persona del legale rappresentante.

Per la ditta Appaltatore il titolare del trattamento dei dati della Società..... è.....

Art. 28 – Dichiarazione ai sensi del D.lgs n. 231/01

L' Appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.lgs n. 231/01 e il Codice Etico della Società, pubblicato sul sito internet www.cotralspa.it e si impegna a tenere, nello





svolgimento delle attività innanzi specificate, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al detto Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore e di chiunque presti attività lavorativa per detta parte, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e potrà legittimare La Società a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società.

Art. 29 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le norme di cui agli artt. 1655 del Codice Civile.

Cotral Spa
Il Presidente

.....
Data

Condizioni generali di contratto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., si approvano tutte le clausole del presente atto ed in modo specifico quelle di cui agli articoli 3, 13, 14, 15, 16 e 29.

Cotral Spa
Il Presidente

.....
Data

